

Avv. Giovanni MORELLI
Via Manzoni n.32/D - Lecce
Tel. 0832/492208 – Cell.3281868964-Fax 0832/387075
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORRE

La dott.ssa **FRANCESCA PALMA**, nata a Lecce il 06/11/1976 ed ivi residente alla via Adua n. 15, c.f. PLMFNC76S46E506P, rappresentata e difesa dall'avv. **Giovanni Morelli** (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, c.f. MRLGNN76B15E506R, fax 0832/387075), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/d e al domicilio digitale pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, FORMEZ PA e COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, SU BASE DISTRETTUALE, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI 8171 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL’AREA FUNZIONALE TERZA, FASCIA ECONOMICA F1, CON IL PROFILO DI ADDETTO ALL’UFFICIO PER IL PROCESSO, DA INQUADRARE TRA IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA” BANDITO CON AVVISO PUBBLICATO IN GU N. 62 DEL 6/8/221” PROFILO GIURICO - CORTE D’APPELLO DI LECCE**, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt e domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma

- Resistenti

E nei confronti di **STOMEIO MARIA LUCIA, CARLÀ CHIARA ANNA** e

MUSCOGIURI MARIA CARMELA

- controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DELL'INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA

- a) delle graduatorie definitive - “Graduatoria vincitori profilo GIURI-ECO Distretto della Corte d’appello di Lecce” e “Graduatoria vincitori e IDONEI profilo GIURI-ECO - Distretto della Corte d’appello di Lecce” -, pubblicate il 14/01/2022 sui siti internet a ciò dedicati, in esito al “*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*” bandito con avviso pubblicato in GU n. 62 del 6/8/2021”, nella parte in cui la ricorrente viene collocata al posto n. 311 con pt 26,70 tra gli “idonei non vincitori” del profilo -Giuri- e non invece al posto n.219, tra i “vincitori del concorso” del medesimo profilo, in virtù di totali pt 28,70 alla stessa spettanti per il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 6 co 2 lett. b. punto i), per il titolo di studio posseduto e ritualmente dichiarato nella domanda (ulteriori pt 2);
- b) ove occorra, del Bando pubblicato in GU n. 62 del 6/8/2021 nella parte in cui all’art. 6 co 2 lett. B punto i), riconosce il punteggio aggiuntivo di pt 2 alla “laurea specialistica” e non invece alla “laurea vecchio ordinamento” e alla “laurea magistrale” quale ulteriore titolo universitario rispetto a quello previsto per l’accesso al concorso, in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso;
- c) di ogni altro provvedimento preordinato connesso e consequenziale, ivi compresi l’avviso di pubblicazione delle graduatorie, i verbali e le schede

di valutazione dei titoli della ricorrente, di estremi ignoti e, in parte qua, nei limiti di interesse, tutti gli atti e/o provvedimenti di assunzione (ivi compreso il DDG del Ministero della Giustizia del 9/2/2022) e di scelta e/o conferimento sede adottati nelle more dall'amm.ne in favore dei vincitori.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso bandito della Commissione Interministeriale RIPAM con decreto pubblicato in GU n. 62 del 6/8/2021, e volto al reclutamento per il Ministero della Giustizia, su base distrettuale di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da assumere con contratti a tempo determinato.

In particolare ricorrente ha presentato domanda per il distretto di corte d'appello di Lecce – profilo Giuri, dichiarando il possesso dei seguenti titoli culturali: 1) Diploma di Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento conseguito in data 26/10/2001 con votazione 99/110; 2) Diploma di specializzazione conseguito presso la scuola di specializzazioni legali presso l'Università agli studi di Lecce con voti 70/70; 3) Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. Ha superato tutte le prove conseguendo il punteggio finale di pt 26,7, dato nello specifico da pt 21 per la prova scritta e pt. 5,70 per i titoli culturali. In virtù del predetto punteggio si è collocata al posto n. 311 della graduatoria definitiva di merito, subito dopo i “vincitori di concorso” (l'ultimo candidato nominato vincitore per il Distretto di Corte d'Appello di Lecce, profilo Giuri, risulta inserito alla posizione n. 288; cfr Graduatoria vincitori pubblicata il 14/1/2022 e DDG Ministero della Giustizia del 9/2/2022 con Allegato elenco dei vincitori).

Senonchè dall'analisi del punteggio attribuito per i titoli di culturali ha però rilevato la mancata attribuzione di pt 2,00 spettanti quali punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 co 2, lett. b – punto i, del bando.

Tale ulteriore punteggio le avrebbe consentito di scalare molte posizioni in graduatoria collocandosi tra i vincitori del concorso. Per tale motivo ha ritenuto

opportuno presentare un'istanza di riesame in autotutela ma tale domanda, inoltrata con pec del 17/1/2022 alle Amm.ni resistenti, è rimasta però priva riscontro.

Pertanto, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amm.ne nella vicenda, con il presente atto la ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

A)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35 DLGS 165/01 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 270 DEL 22/10/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 509/99; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/7/2009; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 co 2, lett. B PUNTO i) DEL BANDO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, 51 CO 1 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

D)La ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura concorsuale in virtù del titolo di "laurea vecchio ordinamento", conseguita in data 26/10/2001 presso l'Università agli Studi di Lecce.

Tra quelli richiesti ai fini dell'ammissione al concorso si colloca sicuramente tra i titoli di studio superiore. Si consideri infatti che per l'ammissione (vedi "requisiti di ammissione" l'art. 2 co 1 lett c) del bando) era sufficiente anche il possesso della sola la Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici (LAUREA TRIENNALE).

Senonchè all'art. 6 co 2, lett. b punto 1 il Bando ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella specie pt 2) per il "*diploma di laurea o laurea*

magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesti per la partecipazione al concorso”.

Dal combinato disposto delle disposizioni del bando innanzi richiamate deriva quindi che tale punteggio aggiuntivo spetta certamente per la Laurea Specialistica (LS) in Giurisprudenza, in quanto titolo conseguito in esito al proseguimento del corso di studi concluso con la Laurea triennale (L-14).

Tale punteggio, però, spetta anche alla ricorrente in quanto in possesso della “Laurea Vecchio Ordinamento” in giurisprudenza, ritualmente dichiarata ai fini dell’accesso nella domanda di partecipazione e tanto in corretta applicazione del Decreto Interministeriale del 9/7/2009 che all’art. 1 così statuisce: “I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto” (cfr Decreto Interministeriale del 9/7/2009).

La corrispondenza tra la Laurea Specialistica 22/S Giurisprudenza e “102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica” e la Laurea Vecchio Ordinamento di Giurisprudenza viene confermata e cristallizzata nella tabella di corrispondenza/equipollenza allegata al predetto decreto (Cfr Decreto Interministeriale cit.).

Pertanto in ossequio ai principi in materia di procedure concorsuali, improntati alla corretta valorizzazione del merito anche in base alla corretta valutazione dei titoli (vedi art. 8 DPR 487/94), la graduatoria definitiva del concorso si appalesa certamente illegittima nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente anche il punteggio aggiuntivo di cui all’art. 6 co 2, lett. b – punto i del Bando.

Alla ricorrente spettano infatti complessivi 28,70 (ovvero 26,70 già riconosciuti più pt 2) con il conseguente diritto a collocarsi al posto n. 219 tra i vincitori del concorso.

Come si evince dal DDG del Ministero della Giustizia del 9/2/2022 e dall'elenco allegato, l'amministrazione ha infatti attinto dalla graduatoria fino al posto n. 288 (cfr DDG convocazioni 9/2/2022 e Allegato cit.).

II) Ove invece, per assurdo, l'operato della commissione venga considerato in linea con le clausole del bando, anche queste ultime sono da ritenersi illegittime nella parte in cui non riconoscono espressamente il punteggio aggiuntivo per la Laurea in Giurisprudenza "vecchio Ordinamento", allorché sia stata spesa quale titolo di accesso, nonostante l'equipollenza alla corrispondente Laurea Specialistica.

La Laurea Vecchio Ordinamento, infatti, è certamente da considerare come titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale. Come innanzi anticipato, nell'ambito del piano di riforma del sistema Universitario avviato con il DM 509/99 la predetta Laurea viene equiparata alla Laurea specialistica che presuppone l'avvenuto conseguimento della Laurea triennale (L-14).

Fermi tali presupposti, se da un lato può giustificarsi la previsione del bando che ritiene sufficiente ai fini dell'accesso alla procedura la laurea triennale, al pari della specialistica e/o della magistrale e/o vecchio Ordinamento, non può invece essere condivisa la discriminazione tra predetti titoli (superiori rispetto alla laurea triennale) ai fini della valorizzazione del merito concorsuale.

Il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in favore della LS e non invece in favore della Laurea Vecchio Ordinamento e/o Laurea Magistrale non solo non è giustificato da alcuna logica motivazione ma si pone in contrasto con la disciplina generale che espressamente equipara i predetti titoli anche ai fini concorsuali (vedi DM MIUR del 9/7/2009 cit.).

Ed allora ove non si ritenga possibile procedere alla corretta applicazione dell'art. 6 co 2 lett b punto i) sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata,

secondo quanto argomentato innanzi sub I, va rilevata anche l'illegittimità del bando in parte qua.

III) Quanto sopra ha trovato conforto nella giurisprudenza del TAR Lazio Sez. III TER 12613/21 che in una vicenda del tutto analoga ha esplicitato le lucidissime argomentazioni che si ritiene opportuno riportare di seguito:

“Correttamente la difesa erariale osserva che il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui, all'art. 2 “Requisiti per l'ammissione”, ha richiesto alternativamente, ai fini dell'accesso alla procedura de qua il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, in applicazione della Circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che “Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”.

Ciò che deve ritenersi illegittimo è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Al riguardo, giova precisare come il precedente richiamato dalla difesa erariale a sostegno della legittimità di tale esclusione risulta in realtà provare esattamente il contrario.

La sentenza resa dal Tar Lazio, II bis, 21 giugno 2018, n. 6922, infatti, ha riguardo proprio ad una procedura concorsuale dove il bando di concorso ha previsto, ai fini della partecipazione, “il possesso del titolo di studio della laurea in discipline economiche, legittimamente ammettendo alla selezione i candidati in possesso di laurea triennale di primo livello, quelli in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento e i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale.

Nella fase della valutazione dei titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli richiesti per la partecipazione al concorso, il bando ha preso in esame ulteriori lauree eventualmente conseguite dai candidati, attribuendo un punto e mezzo a una eventuale ulteriore laurea triennale, 3 punti per una eventuale ulteriore laurea di vecchio ordinamento o specialistica o magistrale e un punto e mezzo per la laurea specialistica conseguita in esito al biennio di specializzazione relativo alla laurea triennale presentata per l'ammissione al concorso.”

Nella pronuncia in esame, dunque, è stata reputata, poi, legittima, l'attribuzione, in sede di valutazione dei titoli aggiuntivi di un punteggio superiore per chi è in possesso di una laurea specialistica rispetto a chi è risultato in possesso della sola laurea magistrale (fattispecie questa che esula dalla presente controversia), affermando, espressamente, per quel che di qui è interesse che “Erroneamente, quindi, la ricorrente deduce una illegittima equiparazione tra la laurea triennale e la laurea di vecchio ordinamento nella valutazione dei titoli, sussistendo l'equiparazione al solo fine dell'ammissione al concorso, bandito per un posto corrispondente a una qualifica per la quale è normativamente sufficiente la laurea triennale.

Il fatto che sia stato riconosciuto un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso di laurea triennale che abbiano completato il biennio di specializzazione, conseguendo quindi la laurea specialistica, non può essere ritenuto illegittimo e irragionevole, innanzitutto per non essere stata violata alcuna norma di legge o di regolamento al riguardo e, soprattutto, perché in tal modo si è riconosciuto ragionevolmente un valore aggiunto alla laurea specialistica rispetto a quella triennale, di per sé sufficiente per l'ammissione al concorso.”

Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l'illegittima esclusione, statuita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale. Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a

quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale" (cfr. Sent. TAR Lazio Sez. III Ter 12613/21).

ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA:

Quanto sopra giustifica la domanda sotto il profilo del fumus boni iuris. Nella vicenda sussiste però anche l'urgenza di adottare misure cautelari idonee a garantire effettivamente gli interessi della ricorrente.

Si consideri infatti che la procedura concorsuale ha ad oggetto il conferimento di incarichi a tempo determinato solo per la durata di due anni e sette mesi e che pertanto l'utilità rivendicata dalla ricorrente ha un limite temporale tendenzialmente incompatibile con i tempi processuali di un giudizio ordinario.

A tanto si aggiunga la circostanza che in questi giorni l'Amm.ne resistente sta procedendo allo scorrimento delle graduatorie ed al conferimento degli incarichi messi a concorso, circostanza questa che potrebbe pregiudicare irrimediabilmente gli interessi della ricorrente (quanto alla possibilità di scelta della sede) ma anche dell'Amm.ne.

Ed invero l'interesse alla tutela cautelare si fonda sulla circostanza che gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole, al termine dell'azione ordinaria, potrebbero essere irrimediabilmente compromessi dalla difficoltà per l'Amm.ne di ricostruire ora per allora le vicende giuridiche di tutti i candidati coinvolti nel piano di assunzioni e nelle diverse fasi della scelta della sede.

Si consideri in particolare l'effetto sulle operazioni di scelta della sede disponibile in base alla posizione in graduatoria e, ovviamente, alle proprie esigenze familiari, da parte di tutti i candidati, eventualmente anche in considerazione dei rivendicati benefici di cui alla L. 104/92. Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che, nell'ambito della procedura in esame, la ricorrente ha chiesto il diritto ai benefici di cui all'art. 33 co 5 e 6 della L. 104/92 per l'assistenza al proprio figlio disabile grave, per cui un'auspicata tutela cautelare le consentirebbe di accedere subito alla nomina ed alla scelta prioritaria della sede tra tutte quelle disponibili con conseguente piena ed effettiva tutela dei diritti goduti.

Anche a voler ripercorrere ex post il cammino della ricorrente a valle delle

predette operazioni di reclutamento, e tener conto degli innumerevoli effetti a cascata, risulta inverosimile che l'Amm.ne possa effettivamente garantire, un domani, più o meno lontano, l'effettiva efficacia ripristinatoria di una auspicata decisione di accoglimento del ricorso ordinario.

Da qui la necessità di sospendere gli atti impugnati col presente ricorso, quantomeno **al fine del riesame della posizione della ricorrente e del suo punteggio da parte di Commissione giudicatrice.**

Ed invero, le richieste misure cautelari sembrano l'unica soluzione atta a garantire l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento e tanto sia in considerazione dell'irreparabilità del danno che la ricorrente subirebbe nelle more e sia in considerazione degli interessi sottesi dalla stessa Amm.ne.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO 4, CPA

Nella considerazione dell'elevato numero dei controinteressati individuati nei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie del concorso che verrebbero scavalcati dalla ricorrente, in virtù di un auspicato esito favorevole della presente impugnativa, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami mercè pubblicazione del presente atto e del ricorso introduttivo sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, nella sezione all'uopo dedicata, o comunque sui siti internet a ciò dedicati dalla procedura, con le modalità ritenute più opportune dall'Ecc.mo Giudicante.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso e delle domande con esso gradatamente formulate, previa sospensione degli atti impugnati e concessione delle richieste misure cautelari ex art. 55 CPA, con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed onorari di giudizio.

L'antescritto ricorso, di pubblico impiego, è di valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 23/02/2022

Avv. Giovanni Morelli

MORELLI
GIOVANNI

Firmato digitalmente da
MORELLI GIOVANNI
Data: 2022.02.23
17:03:51 +01'00'

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n. 2085/22 resa dal TAR Lazio Sez. IV nel giudizio Rgn 2007/22

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. IV (Rgn.2007/22) con le modalità rese note sul sito medesimo